

IPOSTESI DI STRUMENTO NEGOZIALE TRANSITORIO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE PULIZIA DEL VENETO

Il giorno 20 gennaio 2012 presso la sede della Confartigianato del Veneto in Marghera Venezia

tra

la **Confartigianato Imprese del Veneto** rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero e dal presidente di categoria Stefano Rampazzo, assistiti dal segretario regionale Patrizio Morettin, dal responsabile della divisione per le relazioni sindacali Ferruccio Righetto, da Oscar Rigoni dell'Ufficio medesimo e da Paolo Porelli

la **CNA del Veneto**, rappresentata dal Presidente Oreste Parisato, dal Presidente di categoria Renato Moro, assistiti dal Segretario generale Mario Borin, dal responsabile delle relazioni sindacali Luigi Fiorot, da Campesato Antonietta e da Zanchetta Valeria.

la **CASARTIGIANI Veneto**, rappresentata dal Presidente Roberto Pignata, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando, dal Responsabile alle Relazioni Sindacali Zenone Giuliano e dal signor Umberto D'Aliberti;

e

la **FILCAMS CGIL** rappresentata dal Segretario Generale Regionale Filice Adriano e dalla Segretaria Regionale Margherita Grigolato;

la **FISASCAT CISL** rappresentata dal Segretario Generale Regionale Ferruccio Fiorot e dalla Segretaria Regionale Maurizia Rizzo;


la **UILTRASPORTI UIL** rappresentata dal Segretario Generale Regionale Daniele Zennaro, dal Segretario Regionale Umberto Zerbini e dal Segretario Mirko Maule

si sono incontrati ed hanno definito quanto segue:



Premessa

La presente intesa nasce nel quadro di una valutazione comune sull'evoluzione della situazione economica del settore artigiano veneto ed in particolare il settore delle imprese di pulizia nel quadro dell'eccezionale portata della crisi economica mondiale in atto che ha avviato una recessione senza precedenti, con pesanti ripercussioni sul tessuto economico della nostra Regione, con rischi consistenti di impoverimento e regresso sociale di carattere duraturo. La durata e la portata della crisi appaiono tali da rendere difficoltosa un'inversione di tendenza sulla base delle condotte spontanee delle imprese e dei lavoratori;



Le parti sociali dell'artigianato nel Veneto negli anni si sono dotate di una rete di strutture bilaterali in grado di incidere sulla realtà del lavoro nelle imprese artigiane e sull'efficienza del sistema artigiano veneto nel suo complesso.

Per meglio rispondere alle difficoltà evidenziate nei punti precedenti, è stato ritenuto indispensabile un rafforzamento del Fondo categoriale costituito presso l'Ebav. Inoltre le parti hanno condiviso la necessità di adeguare le retribuzioni in atto ad una soglia ritenuta più equa e dignitosa, in attesa dell'auspicata ripresa delle trattative a livello nazionale, così come sollecitato nell'avviso comune siglato a livello regionale il 27 ottobre 2011.

Sfera di applicazione

Le disposizioni che seguono sono applicabili ai dipendenti delle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia mostre, negozi, uffici ed in genere aree, locali pubblici e privati, compresi i piazzali e reparti industriali, servizi di disinfezione, derattizzazione e sanificazione.

Le parti si danno atto che l'intesa avrà efficacia anche per le imprese artigiane aventi sede legale fuori del territorio veneto ma che operano nel Veneto.

Ai fini di attuare quanto descritto nella premessa le parti convengono quanto segue:

1) Relazioni sindacali

A conferma ed in applicazione degli accordi regionali precedenti, le parti intendono continuare a sviluppare tra loro relazioni finalizzate all'attuazione di iniziative concrete per la difesa del settore. Quanto precede riguarderà in particolare la definizione di interventi mirati ad assicurare operatività ai programmi di difesa, sviluppo e qualificazione delle imprese artigiane di settore, da predisporre da parte della Regione Veneto e dagli enti locali e, in tale contesto, alla difesa e sviluppo dell'occupazione e del mercato del lavoro.

Troveranno altresì definizione iniziative tese a conformare la formazione professionale alle esigenze delle imprese artigiane del settore ed a sviluppare in parallelo la professionalità dei lavoratori con specifici programmi finalizzati, utilizzando anche istituti o strumenti previsti dalle normative di legge e/o dagli Accordi regionali interconfederali.

Le parti attribuiscono inoltre particolare rilievo ai problemi dell'ambiente e della sicurezza, nell'ambito della strumentazione bilaterale EBAV.


Si concorda che quanto definito a livello regionale esclude qualunque altro livello di trattativa territoriale, salvo espliciti rinvii stabiliti dalle medesime intese.

Le parti convengono che la tematica relativa alle Nuove Relazioni Sindacali e all'Ente Bilaterale ha trovato soluzione gestionale negli Accordi Interconfederali regionali del 21.12.89 e successivi qui integralmente recepiti.

2) TRATTAMENTO ECONOMICO BASE DI GARANZIA (TEBG)

Le parti convengono di fissare un trattamento economico base di garanzia (TEBG) che le imprese devono applicare ai propri dipendenti.

Il trattamento economico in essere di ogni singolo lavoratore dovrà essere confrontato con il trattamento economico derivante dalla tabella segnalata di seguito e ad ogni scadenza sarà incrementato dell'importo eventualmente necessario per assicurare il raggiungimento del trattamento economico base di garanzia.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the document, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with initials like 'M.C.' and 'M.G.'.

	DAL 1°/02/2012	DAL 1°/02/2013	DAL 1°/02/2014
1°	1337,85	1365,10	1381,45
2°	1224,33	1247,83	1261,93
3°S	1185,97	1208,22	1221,57
3°	1144,19	1164,94	1177,39
4°	1080,53	1099,28	1110,53
5°	1044,97	1062,47	1072,97
6°	1005,81	1022,06	1031,81

Al fine di operare il confronto compongo il trattamento economico in essere i seguenti elementi del cedolino paga: paga base, indennità di contingenza, EDR, AFAC nonché le eventuali erogazioni corrisposte a titolo di futuri miglioramenti contrattuali.

Qualora il trattamento in essere risulti superiore, la parte eccedente sarà mantenuta ed esposta come "superminimo assorbibile da futuri incrementi salariali".

Peraltra continuerà ad essere corrisposto separatamente l'elemento retributivo regionale di € 0,44 orarie, con le modalità previste dagli accordi interconfederali regionali, e l'indennità speciale.

Le parti si danno atto che le aziende rientranti nella sfera di applicazione e non aderenti ad Ebav sono tenute all'erogazione, ai lavoratori, della quota aggiuntiva di € 25,00 così come previsto dall'accordo interconfederale regionale del 14 dicembre 2010.

Le parti altresì confermano che la disciplina operativa riguardante l'erogazione della medesima quota è contenuta nell'accordo interconfederale regionale del 22 aprile 2011 sulla regolarità contributiva nei versamenti Ebav

Ai dipendenti delle imprese del settore continuerà ad essere applicato il trattamento normativo in essere presso le aziende artigiane.

Qualora a livello nazionale venga definito uno strumento negoziale per il settore, le parti stipulanti la presente intesa si incontreranno per la specifica armonizzazione del trattamento economico base di garanzia.

3) Elementi economici di produttività territoriale

a) EET

Viene istituito un elemento economico territoriale (EET) regionale di settore collegato all'andamento produttivo del settore imprese di pulizia artigiana nel Veneto relativamente al periodo di riferimento (luglio 2011 – giugno 2012; luglio 2012 - giugno 2013; luglio 2013 – giugno 2014).

Tale elemento verrà erogato solo se darà esito positivo la verifica relativa al periodo di riferimento di almeno due dei parametri sotto elencati sulla base dei dati (numero imprese, numero dipendenti e numero ore sospensioni) forniti da ebav:

numero di imprese non inferiore del 10% rispetto al numero di imprese del periodo precedente a quello di riferimento;

numero lavoratori non inferiore al 10 % rispetto al numero dei lavoratori del periodo precedente a quello di riferimento;

Handwritten signatures and initials of the parties involved in the agreement, including a prominent signature on the left and several others on the right, some with initials like 'MLC' and 'mg'.

□ numero di ore medie di sospensione non superiori a 60 ore per dipendente nel periodo di riferimento

L'elemento economico territoriale (EET) regionale di cui sopra non sarà comunque erogato nelle aziende che nel periodo di riferimento abbiano effettuato più di 150 ore medie di sospensione per mancanza di lavoro per lavoratore (anche con intervento di altri ammortizzatori sociali) e le stesse alla data del 31 dicembre compresa nel periodo di riferimento abbiano meno dipendenti dell'anno precedente, sempre alla data del 31 dicembre. La mancata erogazione dell'EET avviene solo nel caso si verifichino congiuntamente le due fattispecie previste nel capoverso precedente..

LIVELLI	PERIODO DI EROGAZIONE		
	1.9.2012	1.9.2013	1.9.2014
1°	31,39	31,39	31,39
2°	26,73	26,73	26,73
3° Super	25,30	25,30	25,30
3°	23,50	23,50	23,50
4°	21,00	21,00	21,00
5°	19,55	19,55	19,55
6°	17,94	17,94	17,94

EET (quota oraria)

1°	0,18145
2°	0,15451
3° Super	0,14624
3°	0,13584
4°	0,12139
5°	0,11301
6°	0,10370

Tale elemento è omnicomprensivo e pertanto viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità, permessi retribuiti ed ogni altro elemento diretto e differito derivante da legge e da contratto, nulla escluso; presenta inoltre le caratteristiche di cui alla "Legge 24.12.2007 nr. 247 art. 1) comma 67" ed al "Decreto Interministeriale del 07 maggio 2008" ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 47 Legge di Stabilizzazione 2011 (finanziaria 2011), attuativo dell'art. 53 L.n. 122/2010 (contratto di produttività), nonché quanto previsto dall'art. 26 L.111 del 15 luglio 2011 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre le Parti ribadiscono che tale EET ha le caratteristiche della retribuzione premiale prevista dalla contrattazione collettiva territoriale riconducibile agli elementi collegati al miglioramento della competitività aziendale, così come previsto dalla normativa vigente, dalle circolari interpretative (circolare Agenzia Entrate e Ministero Lavoro nr. 3 del 14 febbraio 2011) e dall'accordo interconfederale regionale del 12 dicembre 2011.

L'EET viene erogato rispettivamente dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2013, dal 1° settembre 2013 al 31 agosto 2014 e dal 1 settembre 2014 al 31 agosto 2015.

L'erogazione avviene per tutte le ore (ordinarie e straordinarie) effettivamente lavorate e per tutti i dipendenti (quadri, impiegati e operai) che siano risultati in forza nel settore almeno 6 mesi nel rispettivo periodo di riferimento (luglio 2011 – giugno 2012; luglio 2012-giugno 2013; luglio 2013 – giugno 2014). salvo le seguenti specifiche:

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller ones in the middle, and initials 'mgt' and the number '4' on the right.

- agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97, pur non essendo questi direttamente coinvolti nella produttività aziendale o in forme produttive ad incentivo, ma contribuendo comunque all'andamento complessivo del settore ed ai contratti d'inserimento come condizione di miglior favore sarà riconosciuto l' EET, nella misura del 70% di quanto spettante a tale titolo all'operaio di 5° livello, a condizione che possano far valere un'anzianità aziendale di almeno 7 mesi nel periodo di riferimento.

Ai fini dell'erogazione del premio saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee e le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal contratto regionale di lavoro. Inoltre la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda dovrà tener conto anche dell'EET.

Le parti concordano che, in mancanza di rinnovo del presente dispositivo entro il 31 gennaio 2015, l'EET verrà erogato con le stesse modalità, condizioni, quantità e durata anche dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2016 e dal 1 settembre 2016 al 31 agosto 2017.

b) PREMIO DI PRODUTTIVITA'

A tutti i dipendenti operai, impiegati e quadri (con esclusione dei contratti di inserimento) che siano in forza alla data di stipula del presente accordo e assunti prima del 01 febbraio 2011 verrà corrisposto un premio di produttività regionale legato al consolidato andamento del settore nel periodo precedente diversificato per livello, da erogare con le retribuzioni di ogni singolo mese intercorrente tra febbraio 2012 ed agosto 2012.

L'importo lordo complessivo del premio è il seguente:

LIVELLI	IMPORTO MENSILE
1	22,00
2	19,00
3	18,00
3 SUPER	17,00
4	15,00
5	14,00
6	13,00


Agli apprendisti assunti sulla base della legge 196/97 sarà erogato un premio avente le stesse caratteristiche di cui al primo capoverso e la cui entità è pari a € 10,00 mensili.

La retribuzione oraria si ottiene dividendo il premio mensile per 173.

Il premio sarà corrisposto ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale in proporzione all'orario ridotto.

La quantificazione del premio è stata effettuata dalle parti in via omnicomprensiva di ogni quota di sua incidenza: pertanto essa non avrà ulteriore incidenza alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge diretti ed indiretti di alcun genere, compreso il TFR.

In deroga a quanto sopra, il premio non sarà erogata nell'ipotesi di lavoratori in forza con rapporto di lavoro sospeso per cause che non diano diritto alla retribuzione (diretta e/o differita) all'atto della stipula del presente accordo e per tutto il periodo nel quale il rapporto di lavoro sarà sospeso.



Il premio di produttività ha le caratteristiche della retribuzione premiale prevista dalla contrattazione collettiva territoriale riconducibile agli elementi collegati al miglioramento della competitività aziendale, così come previsto dalla normativa vigente, dalle circolari interpretative (circolare Agenzia Entrate e Ministero Lavoro nr. 3 del 14 febbraio 2011) e dall'accordo interconfederale regionale del 12 dicembre 2011.

c) PREMI AZIENDALI DI CUI ALL'ART.53 di 78/2010 (Legge 122/10)

Le parti si impegnano a disciplinare entro il **30 settembre 2012** una regolamentazione regionale circa l'erogazione dei premi aziendali su cui vengano applicate le disposizioni all'art.53 DL 78/10 (legge 122/10) utilizzando allo scopo uno specifico comitato attivato tra le parti a livello regionale.

4) SECONDO LIVELLO EBAV

Contribuzioni a carico imprese e lavoratori

Le parti convengono che dal 1 febbraio 2012 le imprese verseranno 5,55 € per dipendente per dodici mensilità mentre i lavoratori verseranno 2,25 € per dodici mensilità così destinate.

FONDI	IMPRESE	%	LAVORATORI
Promozione	0,30		
Formazione	0,30		
Ambiente e sicurezza	0,70		
Sussidi assistenziali	0,60		0,40
Professionalità	0,90		0,60
Crisi Area Settore	2,00		0,50
Comm. Bilaterale di categoria	0,75		0,75

Prestazioni per aziende e lavoratori

Le parti confermano l'assetto dei fondi e delle prestazioni già attivate ed in particolare il fondo sospensioni (crisi area settore), fondo ambiente e sicurezza e fondo professionalità, con le specifiche di seguito indicate

a) Fondo Crisi Area Settore

Le parti confermano la quota di versamento al Fondo Crisi Area Settore ai sensi ed agli effetti del punto E dell'Accordo Interconfederale Regionale del 15 novembre 2011 e convengono che la quota dell'1% dei versamenti di primo livello sia destinata ad alimentare lo stesso fondo.

Alla fine di ogni anno a partire dal 31 dicembre 2011 il fondo dovrà mantenere una consistenza di € 35.000 di cui un importo, fino ad un massimo di € 20.000 sarà destinato a costituire il sub fondo per le prestazioni della lista di mobilità regionale prevista dal punto e) del presente articolo. La parte rimanente del fondo sarà ridestinata secondo le seguenti percentuali:

- 30% fondo sussidi assistenziali
- 10% fondo ambiente e sicurezza
- 25% fondo professionalità
- 10% fondo promozione
- 25% fondo formazione

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller signatures in the center and right, and the initials 'MG' near the bottom right.

Nel caso in cui intervengano modifiche sulla normativa attinente gli ammortizzatori sociali nell'artigianato, le parti si incontreranno per la relativa armonizzazione.

b) Fondo Professionalità

Oltre ai criteri previsti dall'art. 27 del Regolamento Ebav, il Comitato di Categoria (CdC) si atterrà al principio di erogare i sussidi ai lavoratori per il consolidamento della professionalità a non più del 2,5% della forza lavoro complessivamente impiegata per ogni anno di intervento.

Il Comitato di Categoria potrà mediante apposita regolamentazione istituire un riconoscimento alle imprese artigiane che abbiano formato più apprendisti rimasti a lavorare nella medesima azienda. A tal fine il Comitato di Categoria potrà deliberare un numero massimo di premi, nel limite del 2,5% delle imprese versanti.

Le risorse a disposizione saranno destinate per il 70% ai lavoratori e per il 30% alle imprese.

Si conviene inoltre l'attivazione a partire dal 1 gennaio 2013 di una prestazione destinata all'impresa presso la quale risulti uno o più dipendenti assenti per congedo di maternità/paternità nel periodo di riferimento della prestazione. L'ammontare della prestazione sarà pari ad € 300= nel caso di rapporto di lavoro superiore alle 20 ore settimanali e di € 100= nel caso di rapporto di lavoro pari od inferiore alle 20 ore settimanali.

c) Fondo Ambiente e Sicurezza

Le parti convengono che il Comitato di Categoria nell'ambito delle sue competenze destini prioritariamente le risorse del Fondo categoriale a:

- abbattimento dei costi per accertamenti sanitari;
- ricerche specializzate di categoria in materia di ambiente e sicurezza.

Le parti convengono altresì al CdC di aumentare il contributo per le viste mediche a partire dagli accertamenti sanitari svolti nel 2012;

le parti indicano altresì al CdC a prevedere un sostegno alle imprese che, precedentemente esenti, devono approntare il documento di valutazione rischi; in tal caso l'erogazione sarà prevista solamente per le imprese che non hanno potuto beneficiare delle prestazioni di 1 livello.

d) Fondo Sussidi Assistenziali

Il Comitato di Categoria nell'erogazione dei Sussidi si dovrà attenere alle seguenti priorità:

- protesi oculistiche, ortopediche;
- assistenza famiglie;
- tickets sanitari

e) Lista di mobilità regionale

Le parti convengono di attivare una Lista di Mobilità regionale per i dipendenti delle imprese artigiane del settore Pulizie, in regola con i versamenti all'EBAV, licenziati per giustificato motivo oggettivo.

Saranno inseriti in detta lista i dipendenti del settore che hanno diritto ad essere inclusi nella lista di primo livello già gestita dall'EBAV.


EBAV che provvederà ad informare il Comitato di Categoria del relativo andamento della lista.

La collocazione nella Lista di Mobilità avverrà attraverso la compilazione di apposito modello da parte del lavoratore presso lo sportello Ebav delle OOSS, al quale andrà allegato l'eventuale accordo sindacale.

La permanenza massima in Lista del lavoratore sarà pari a 12 mesi, trascorsi i quali viene automaticamente operata la cancellazione. La cancellazione avverrà altresì a seguito di nuova assunzione del lavoratore o di una sua specifica e manifesta rinuncia all'iscrizione.

Il Comitato di Categoria, tramite EBAV, si incarica di aggiornare la Lista provvedendo alle nuove iscrizioni ed alle cancellazioni che sono previste nei seguenti casi:

- a) a seguito di nuova assunzione del lavoratore da parte di una impresa artigiana versante EBAV, in tal caso la comunicazione dovrà avvenire a cura dell'azienda;



- b) a seguito di assunzione del lavoratore da parte di un'azienda non aderente all'EBAV, in tal caso la comunicazione dovrà avvenire a cura del lavoratore;
- c) a seguito di comunicazione scritta da parte del lavoratore;
- d) in modo automatico trascorsi 12 mesi dall'iscrizione nella Lista.

Potranno accedere e prendere visione della Lista le imprese in regola con i versamenti EBAV sulla base dell'accordo interconfederale regionale del 22 aprile 2011.

L'accesso e la relativa visione avverrà per il tramite degli sportelli associativi EBAV delle Associazioni Artigiane firmatarie il presente accordo sulla base delle regole in atto per la lista dei percettori della prestazione di 1° livello dedicata ai licenziamenti lavoratori licenziati.

Per i dipendenti inseriti in detta lista e per le imprese che provvedono alla relativa assunzione vengono indicate le seguenti prestazioni aggiuntive a quanto già previsto dal primo livello EBAV:

CONTRIBUTO PER I LAVORATORI CHE SI ISCRIVONO ALLA LISTA

I lavoratori iscritti nella lista di mobilità regionale avranno diritto ad un contributo aggiuntivo per 4 settimane che verrà erogato dalla prima settimana successiva a quello di scadenza dell'erogazione della prestazione di primo livello.

Al lavoratore sarà erogato un contributo pari a:
 - € 9,50 per ogni giornata di disoccupazione (**operaio-impiegato**) comprendendo i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo
 - € 5,60 per ogni giornata di disoccupazione dal dipendente (**apprendista**) comprendendo i sabati, le domeniche e gli eventuali giorni festivi inclusi nel periodo.

Il contributo è proporzionato all'orario svolto nel precedente rapporto di lavoro.

La relativa percezione impegna il lavoratore a partecipare alle politiche attive che saranno attivate dal Comitato di categoria e/o dall'amministrazione pubblica e destinate alla riqualificazione degli stessi. In caso di mancata partecipazione, cesserà l'erogazione del contributo.

Le parti si attiveranno nei confronti di Fondartigianato e della Regione Veneto per verificare le modalità di finanziamento di dette politiche attive.

CONTRIBUTO PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO DALLA LISTA

Le imprese, in regola con i versamenti EBAV, che assumono lavoratori dalla Lista di Mobilità regionale riceveranno un contributo pari alla differenza tra quanto il lavoratore avrebbe percepito nelle 4 settimane e quanto effettivamente fruito dallo stesso lavoratore. Nel caso di assunzione a termine (ivi compreso il contratto di inserimento), il contributo sarà erogato all'atto della trasformazione a tempo indeterminato. Tale contributo verrà riproporzionato per gli assunti a tempo parziale.

Il contributo verrà erogato trascorsi 3 mesi dall'assunzione a condizione che il lavoratore sia ancora in forza.

Le imprese cessanti e quelle subentranti l'appalto potranno assumere dalla Lista di Mobilità ma non potranno ricevere il contributo EBAV per le assunzioni effettuate nei sei mesi dal cambio d'appalto.

DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER L'ISCRIZIONE ALLA LISTA

- Eventuale accordo sindacale tra impresa che interrompe il rapporto di lavoro per fine o perdita d'appalto di servizio, le OO.SS. e i lavoratori interessati dal licenziamento. Nell'accordo vanno riportati anche i dati relativi all'impresa subentrante.
- Specifico modello

DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER IL CONTRIBUTO

- Domanda su fac-simile
- Copia della comunicazione di assunzione trasmessa a CO Veneto
- Copia della busta paga dalla quale risulti che il dipendente è in forza da almeno 3 mesi

5) CLAUSOLA DI PREMIALITA'

Le parti confermano che l'istituto disciplinato agli articoli del presente accordo potranno essere applicati esclusivamente dalle imprese iscritte ed in regola con i versamenti all'Ente Bilaterale Artigianato Veneto, secondo quanto previsto dall'accordo interconfederale regionale del **22 aprile 2011**.

6) FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA

Le parti ritengono indispensabile, attraverso un'azione congiunta, aumentare gli standard di sicurezza degli addetti del settore.

Per raggiungere tale obiettivo, si conviene di promuovere a partire dal **1 febbraio 2012**, con le risorse previste dal Fondo formazione della categoria, una specifica azione rivolta ai dipendenti sulla **formazione generale** in materia di sicurezza al fine di adempiere agli obblighi formativi previsti, dall'art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 e dalle altre fonti normative in materia di sicurezza, ivi compreso l'Accordo 21 dicembre 2011 (Accordo Stato Regioni in materia di formazione dei lavoratori).

Partecipanti.

Possono partecipare a tali corsi tutti i lavoratori del settore, sia neo assunti che già in forza.

Formazione. L'intervento formativo, pari a **4 ore**, sarà basato sulla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro assieme alla descrizione del sistema bilaterale per la sicurezza dell'artigianato veneto si articolerà come segue:

ore 1: (a cura degli RLST) la bilateralità artigiana ed il Cobis

ore 3: concetti di rischio; danno; prevenzione; protezione; organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; organi di vigilanza, controllo ed assistenza.

Per la **Formazione Specifica**, sarà previsto un ulteriore intervento formativo di 4 ore, definito sulla base di uno specifico protocollo redatto dalle parti entro 60 giorni dalla firma del presente protocollo nel quale, tra l'altro, sarà previsto che un'ora di formazione specifica sarà svolta da un tecnico indicato dalle OOSS stipulanti il presente contratto.

Sempre a partire dal **1 febbraio 2012** sarà attivata con le risorse previste dal Fondo formazione della categoria, una specifica azione rivolta ai datori di lavoro ed ai preposti sulla **formazione** in materia di sicurezza al fine di adempiere agli obblighi formativi previsti, dall'art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 e dalle altre fonti normative in materia di sicurezza, ivi compreso l'Accordo 21 dicembre 2011 (Accordo Stato Regioni in materia di formazione dei lavoratori).


Entro 60 giorni sarà redatto un protocollo che riguarderà il dettaglio dell'intervento formativo.

Qualora l'RLST e/o il docente indicato dalle OOSS per la formazione specifica sia impossibilitato a presenziare ai corsi, l'ente gestore si attiverà per individuare un docente avente le caratteristiche per lo svolgimento del corso.

Documentazione conclusiva. Sarà consegnato ovvero inviato ai lavoratori un apposito attestato individuale redatto dal Cobis sulla base dell'art. 7 dell'Accordo 21 dicembre 2011; alle imprese sarà inviato un verbale standard, redatto sulla base delle indicazioni del Cobis, che documenti la partecipazione a detti corsi dei lavoratori e del RSPP.

Finanziamento dei corsi

Le parti *indicano al* comitato di categoria Ebav di attivare un finanziamento di tutta l'attività corsuale da far valere sul Fondo Formazione.



9

Le imprese riceveranno il rimborso del costo sostenuto qualora siano in regola con il versamento dei contributi EBAV e qualora almeno il 50% degli iscritti al corso siano rispettivamente dipendenti da imprese ovvero datori di lavoro di imprese in regola con i versamenti EBAV.

L'attività formativa sarà svolta e gestita dalle strutture formative promosse dalle associazioni provinciali/regionali dell'artigianato, accreditate presso la Regione del Veneto, che provvederanno a presentare ad Ebav i relativi progetti formativi, una volta che il Comitato di Categoria avrà provveduto alla specifica attivazione.

Resta inteso che le parti, attraverso la definizione del presente articolo, sono andate a disciplinare i contenuti minimi dell'attività formativa.

Qualsiasi attività formativa svolta in materia di formazione generale, anche se priva del finanziamento EBAV, dovrà essere svolta sulla base di quanto previsto nel presente articolo ed andrà preventivamente comunicata al Cobis. In questo caso il Cobis fornirà all'ente il nominativo del RLST competente per territorio al fine di procedere alla relativa consultazione.

Non sono soggetti a tale obbligo i dipendenti che abbiano frequentato specifiche o equivalenti iniziative formative già realizzate dall'impresa ovvero già realizzate o già approvate dal Cobis a livello territoriale.

Sulla base dell'art 3 dell'accordo interconfederale regionale in materia di sicurezza del 21 ottobre 2010, la consultazione del RLST si intende comunque adempiuta limitatamente ai corsi con finanziamento a carico di Ebav.

Le parti delegano la CNA del Veneto a trasmettere copia del presente accordo ad Ebav e al COBIS.

6) PROCEDURE SEMPLIFICATE PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Nel rispetto di quanto previsto dalla regolamentazione emanata dal Garante e delle finalità individuate dall'art.4 L.300/70, le parti hanno inteso disciplinare a livello regionale una procedura semplificata per le imprese che permetta loro di ottemperare a quanto previsto dalla legislazione vigente. Le disposizioni contenute nel presente articolo diventeranno operative solo a seguito di specifico incontro con la DRL e ricevuto il consenso della stessa.

Aziende che possono accedere alla procedura

Sono le aziende del settore servizi di pulizia che utilizzano sistemi di videosorveglianza per la protezione della propria sede. Sono escluse dalla procedura le imprese che affidano appalti alle imprese artigiane del settore.

Modalità operative

Tali aziende devono inoltrare alla Commissione Bilaterale di categoria, per il tramite delle sedi provinciali delle Associazioni Artigiane firmatarie il presente accordo cui aderiscono o conferiscono mandato, un'apposita domanda contenente i seguenti dati:

- 1) n. telecamere interne fisse.....
- 2) n. telecamere esterne di cui n°
n° fisse..... n° rotanti.....
- 3) eventuali altri dispositivi
(da completare)
- 4) n° di monitor
- 5) fascia oraria di attivazione impianto



Handwritten signatures of the parties involved in the agreement, including the CNA del Veneto and the relevant trade associations.

Alla domanda verrà allegata una planimetria dei locali dove sarà installato l'impianto, sulla quale verranno segnalate la posizione delle telecamere e le eventuali postazioni di lavoro.

Verificata la coerenza del sistema con le previsioni di Legge, la Commissione, per il tramite di Ebav provvederà alla registrazione della posizione dell'azienda e ad una comunicazione attraverso posta elettronica all'impresa (ovvero l'associazione provinciale che ha inoltrato la domanda, qualora espressamente segnalato dall'impresa) dell'avvenuta registrazione.

Al ricevimento di tale comunicazione l'impresa provvederà ad informare i dipendenti interessati

I nominativi delle imprese registrate saranno inoltrati dalla Commissione, oltre che alle OOSS regionali, anche alla DRL regionale.

Le parti si danno atto che le apparecchiature di videosorveglianza non potranno essere utilizzate dall'impresa per contestazioni disciplinari ai lavoratori.

Operatività dell'accordo

7) DIRITTO DI AFFISSIONE

Le parti esprimono un giudizio positivo sul diritto di affissione stabilito dall' Accordo Interconfederale regionale 22.7.88.

Conseguentemente l' impresa consentirà ai sindacati territoriali di categoria di espressione delle parti stipulanti il presente accordo di far affiggere, possibilmente in spazi appositi, comunicazioni a firma delle Segreterie responsabili dei sindacati attinenti a materie di interesse sindacale e di lavoro.

Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate al titolare dell' impresa.

Le comunicazioni in argomento comprendono le convocazioni delle assemblee territoriali indette dalle OO.SS. stipulanti.

8) OSSERVATORIO REGIONALE

Le parti individuano il tavolo contrattuale regionale in qualità di osservatorio regionale di categoria , come sede di analisi, verifica e confronto sistematico su temi di rilevante interesse reciproco.

I compiti dell'Osservatorio regionale sono quelli di acquisire analisi quantitative e qualitative dei fenomeni che riguardano il settore, anche sulla base di specifiche ulteriori indicazioni fornite dalle parti.

Tali analisi serviranno per:


- definire i temi che saranno oggetto del confronto tra le parti;
- verificare l'idoneità delle prestazioni e dei servizi fornite dall'EBAV.

A tal fine le parti convengono di:

- ritrovarsi semestralmente per esaminare i dati dell'Osservatorio Ebav e/o delle altre fonti indicate dalle parti.
- richiedere che l'EBAV realizzi per il tramite del proprio Osservatorio, una ricerca delle fonti esistenti in grado di assicurare in tempi rapidi dati aggiornati sul PIL regionale e sul valore aggiunto regionale per addetto del settore delle imprese di Pulizia, ciò al fine di migliorare e qualificare parametri utilizzati dal presente contratto per il calcolo del salario variabile. Nel caso tale ricerca desse esito negativo si richiede che l'EBAV produca una propria documentazione adatta allo scopo.

Nota a verbale

Le parti concordano sull'opportunità di avviare incontri con le altre rappresentanze imprenditoriali di settore e con la Regione del Veneto al fine di costituire un Osservatorio regionale per le imprese



di Pulizia avente l'obiettivo di perseguire l'applicazione del presente protocollo e delle disposizioni legislative in materia, studiare e monitorare l'andamento degli appalti e dell'occupazione.

9) Appalti pubblici


Le parti concordano sulla necessità di assumere iniziative comuni per sollecitare la messa a punto di indirizzi e norme di comportamento omogeneo in tema di appalti pubblici nel settore dei Servizi di Pulimento al fine di contrastare eventuali pratiche di lavoro nero e concorrenza sleale e garantire trasparenza di procedure e puntuale applicazione del presente protocollo o degli altri contratti di lavoro esistenti nel settore. Inoltre le parti firmatarie si impegnano a sostenere tale regolamentazione nei confronti della Regione Veneto e degli enti pubblici e degli enti locali. A tale fine si chiederà di prevedere nella redazione dei bandi degli appalti pubblici la possibilità di partecipazione da parte delle imprese che applicano il presente protocollo. Analogamente si impegnano a sostenere tale regolamentazione nei confronti degli istituti pubblici preposti al rilascio del Durc.

10) Istituzione Commissione Bilaterale di Categoria

Entro 60 giorni dalla firma del presente protocollo, le parti si incontreranno per definire la costituzione ed il regolamento della Commissione Bilaterale di Categoria che avrà il compito di applicare le disposizioni demandate dalla presente contrattazione. La commissione sarà costituita da 6 membri di cui 3 in rappresentanza delle associazioni artigiane firmatarie e 3 in rappresentanza delle OOSS di categoria firmatarie la presente intesa: al fine di garantire l'operatività della commissione, ciascuna parte firmataria potrà indicare anche il nominativo del supplente. Saranno previsti due coordinatori, uno di espressione sindacale ed uno di espressione imprenditoriale.

La commissione ha sede presso l'Ebav che garantirà il supporto di segreteria operativa.


CONFARTIGIANATO IMPRESE
DEL VENETO




FILCAMS CGIL Veneto




CNA del Veneto



FISASCAT - CISL Veneto



CASARTIGIANI del Veneto



UILTRASPORTI - UIL Veneto

